



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (relatore)
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di ORIO AL SERIO (BG)

sull'istanza di parere

ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,

come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118

Vista la nota del Comune di Orio al Serio (BG), pervenuta a mezzo pec il 1° ottobre 2025, con la quale è stata trasmessa la deliberazione n. 48 adottata in data 16 dicembre 2024, registrata al protocollo generale C.d.c. n. 19415 del 2 ottobre 2025, protocollo pareri TUSP n. 143/2025, avente ad oggetto *"Affidamento in house alla partecipata ORIOSERVIZI S.R.L. del servizio di vigilanza del parco pubblico di largo XXV Aprile/VIA Collodi/VIA Risorgimento (01.01.2025-31.12.2028)";*

Vista la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di

sessanta giorni previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Vista l'ordinanza n. 265 del 14 ottobre 2025 con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

Udito il relatore, dott.ssa Maura Carta;

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Orio al Serio, comune bergamasco di ca. 1.800 abitanti, in data 1° ottobre 2025, ha inoltrato, via pec, ai fini dell'adozione del parere previsto dall'art. 4, co. 3 del D. l.gs. 175/2016, la delibera di Consiglio Comunale n. 48 adottata il 16 dicembre 2024.

Nella nota di trasmissione si afferma, testualmente, che *“La trasmissione avviene oltre i termini di legge, in quanto – per un mero disguido interno – le pratiche di inoltro alla Corte dei Conti non sono state calendarizzate correttamente all'interno dei flussi organizzativi dell'Ente...”*.

Nel dettaglio, ai fini che qui rilevano, si rappresenta che la deliberazione consiliare n. 48 del 16 dicembre 2024 ha per oggetto *“ Affidamento in house alla partecipata ORIO SERVIZI S.R.L. del servizio di vigilanza del parco pubblico di largo XXV Aprile/VIA Collodi/VIA Risorgimento (01.01.2025-31.12.2028)”*.

Dalla visura aggiornata risulta che Orio Servizi s.r.l., con capitale sociale di 10.000,00 euro, è totalmente partecipata dal 2007 dal Comune di Orio al Serio.

La società ha quale oggetto sociale la gestione di servizi pubblici aventi rilevanza economica e non economica, caratterizzanti l'attività comunale ed è già stata affidataria del servizio di vigilanza del parco pubblico di Largo XXV Aprile/Via Collodi/Via Risorgimento, per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024.

La delibera in esame nel preambolo dichiara che nell'imminenza della scadenza del contratto del servizio di vigilanza del parco ed a seguito di un'analisi e confronto di tipo economico, organizzativo e qualitativo delle modalità di gestione del servizio, relativi costi e qualità dei servizi offerti, con nota n.17957 di P.G. del 09.12.2024, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alla società Orio Servizi S.r.l. la formulazione di una proposta per l'assunzione del servizio per le 6 annualità successive (01.01.2025 - 31.12.2030).

La società Orio Servizi S.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità all'assunzione del servizio di cui al punto precedente ed inoltrato in allegato la bozza del contratto futuro, predisposta congiuntamente all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Consiglio ha acquisito la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei presupposti per l'affidamento in house providing del contratto del servizio di

vigilanza del parco comunale di Via Collodi/Largo XXV Aprile/Via Risorgimento (affidamento a società in house ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201) che motiva sulla congruità e convenienza della scelta.

Unitamente alla deliberazione n. 48 del 2023 sono stati trasmessi la Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 201/2022, lo schema del contratto con ATEs s.r.l. ed il parere dell'Organo di revisione del 10 dicembre 2024.

DIRITTO

L'art. 5 del TUSP e il controllo della Corte dei conti.

L'art. 5, commi 1 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito anche "TUSP") prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve avere una motivazione analitica che dia conto del perseguimento delle finalità e delle ragioni e finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Il successivo comma 3, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto gli atti deliberativi riguardanti la "costituzione di una società a partecipazione pubblica" e l'"acquisto di partecipazioni, anche indirette".

Per la compiuta analisi di tale funzione si rimanda a Corte dei conti, n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022; Sezione Lombardia n. 161 e n. 194 del 2022 e, tra le più recenti nn. 134, n. 135 e 136 del 2025/PASP).

Fatta questa premessa il Collegio rileva che la delibera n. 48 del 2024 trasmessa dal Comune di Orio al Serio, non ha per oggetto la costituzione ex novo di una società o l'acquisizione della partecipazione diretta o indiretta di una società già esiste, ma unicamente l'affidamento in house di servizi di interesse generale ad una società interamente partecipata dall'Ente, costituita il 20 marzo 2007.

Poiché l'art. 5 comma 3 citato prevede che l'Amministrazione deve inviare alla Corte "l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta", non rientrano in tale ambito altre fattispecie, quali gli atti deliberativi che dispongano l'affidamento in house di servizi ad una società partecipata già costituita.

Non ricorrono, pertanto, i presupposti per una pronuncia della Sezione sulla “conformità” dell’atto agli artt. 3, 4, 5 e 7 del TUSP.

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia dichiara il *non luogo a deliberare* sulla deliberazione consiliare n. 48 del 16 dicembre 2024 trasmessa il 1° ottobre 2025 dal Comune di Orio al Serio, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

DISPONE

a cura della Segreteria

- la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al Sindaco perché ne informi l’assemblea.
- la pubblicazione della presente deliberazione, a cura dell’Amministrazione richiedente, sul proprio sito internet istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza, dell’art. 5, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.

il Relatore
(Maura Carta)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

28 ottobre 2025

Il funzionario preposto
ai servizi di supporto
(Susanna De Bernardis)